



Audizione del 10.11.2010 del Coordinamento Regionale dei Comitati per l'Acqua Pubblica, presso la VIII Commissione del Consiglio Regione Lombardia

Trattazione PDL n. 0057 *concernente* "MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 12 DICEMBRE 2003, N. 26 "DISCIPLINA DEI SERVIZI LOCALI DI INTERESSE ECONOMICO GENERALE. NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI, DI ENERGIA, DI UTILIZZO DEL SOTTOSUOLO E DI RISORSE IDRICHE" IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 2, COMMA 186 BIS, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2009, N. 191"

Premessa

Il vigente quadro legislativo nazionale sui servizi pubblici locali di rilevanza economica e in particolare l'inclusione dei servizi idrici in questa categoria così come previsto dal cosiddetto Decreto Ronchi (art. 23 bis della Legge n. 133/2008 e successive modificazioni), determina una **accelerazione dei processi di privatizzazione e di mercificazione dell'acqua**.

Due le conseguenze più imminenti:

- **L'art. 23 bis del Decreto Ronchi** interviene sulle gestioni e sancisce **la decadenza al 31 dicembre 2010 di alcune delle concessioni in essere a società di gestione a totale capitale pubblico** - situazione che caratterizza gli ATO di diverse province della Lombardia - e al 31 dicembre 2011 per la maggioranza delle altre gestioni.
- **Il comma 186 bis dell'art. 2 della Legge 191/2009** (convertito con Legge n. 42/2010) interviene anch'esso in tema di gestione dei servizi pubblici locali con **la soppressione, al 31 dicembre del 2010, delle Autorità ATO**, che costituiscono gli organi di governo e di controllo da parte dei Comuni dei servizi locali, nello specifico acqua e rifiuti.

In funzione di questi due provvedimenti normativi, i Comuni rischiano di perdere il ruolo decisionale in merito alla pianificazione d'ambito dei servizi idrici, ai modelli di affidamento e ai piani tariffari.

In funzione della delega conferita dal comma 186 bis dell'art. 2 della Legge 191/2009, anche per evitare vuoti legislativi e decisionali, le Regioni sono chiamate a procedere alla ridefinizione dell'assetto organizzativo degli ATO e a identificare nuovi soggetti di governo dei servizi pubblici inerenti acqua e rifiuti.

Alla luce di queste scadenze, ma anche per supplire al vuoto legislativo determinatosi in Lombardia, a seguito dei pronunciamenti della Corte Costituzionale che ha dichiarato anticostituzionali alcune parti delle leggi regionali n. 26/2003 e n. 18/2006 sul S.I.I., la Giunta della Regione Lombardia ha deciso di adottare un progetto di legge in applicazione delle norme nazionali sopra richiamate (cfr. PDL n. 57).

Infine è opportuno richiamare un terzo provvedimento, ancora in fase di discussione al Parlamento presso le Commissioni bicamerali, che è strettamente connesso con la gestione dei servizi idrici locali:

- L'art. 2 comma 5 del D.Lgs. n. 42/2009 istitutivo del Federalismo fiscale, nell'identificare le competenze "residue" dei Comuni prevede di sottrarre, ai medesimi, la competenza *"in tema di servizio di edilizia residenziale nonché il servizio idrico integrato"*.

Considerazioni politiche sul PDL n. 57

La Giunta Regionale della Lombardia, con il **Progetto di legge n. 57**, propone di trasferire le competenze delle A.ATO, composte dai sindaci, alle **Province**, che assumeranno di fatto il ruolo di decisori e di regolatori del servizio idrico integrato tramite un'apposita struttura (Ufficio d'Ambito, costituito come Azienda speciale), dotato di personalità giuridica.

Per assicurare il coinvolgimento dei Comuni nell'organizzazione del servizio, nel CdA è garantita una rappresentanza ai Comuni dell'ambito e la costituzione di una **Consulta**, di cui ne faranno parte tutti i sindaci dei Comuni dell'ambito. La Consulta deve rendere un parere preventivo e obbligatorio su tutti gli atti relativi alla pianificazione d'ambito e alla determinazione della tariffa.

L'approccio contenuto nel PDL 57 costituisce un semplice *maquillage* amministrativo in modifica alla L.R. 26/2003, limitandosi a modificare solo alcuni articoli, anziché cogliere l'opportunità che il Governo ha conferito alle Regioni.

Le Regioni, infatti, hanno la possibilità di assumersi responsabilità rispetto ai modelli di gestione dei servizi pubblici locali nell'ottica del Federalismo, anche in virtù del fatto che sono stati presentati da alcune regioni ricorsi di incostituzionalità rivendicativi di questa autonomia, sui quali la Corte emetterà sentenze entro fine anno.

Il Coordinamento Lombardo dei Comitati Acqua Pubblica desidera ricordare che i servizi pubblici locali compresi nell'art. 23 bis, e cioè **acqua, rifiuti, trasporti regionali**, prima dell'entrata in vigore di questo provvedimento sono stati gestiti come servizi di **"interesse pubblico generale"** direttamente dai Comuni e gestiti secondo principi di sussidiarietà e di accessibilità a tutti i cittadini.

In materia di trasporti pubblici locali, nonostante il Decreto Ronchi, la competenza resta ancora in capo alle Regioni e la caratteristica di servizi pubblici è rimasta confermata, con conseguente partecipazione ai costi da parte della Regione e dei Comuni.

Per **acqua e rifiuti**, che fino ad ora sono stati gestiti direttamente dai Comuni, nel rispetto dei principi di autonomia istituzionale previsti dalla Costituzione italiana, si è invece privilegiato l'ambito provinciale rispetto a quello di bacino e, in funzione dell'entrata in vigore del Decreto Ronchi e della Legge 42/2010, questi servizi vengono definitivamente sottratti alle autonomie locali e affidati direttamente al mercato.

Rispetto alla soppressione delle A.ATO, dal momento che concernono servizi strettamente connessi alla vita dei cittadini, come Coordinamento Lombardo dei Comitati Acqua Pubblica riteniamo opportuno sottoporre a codesta Commissione, che ha la competenza sulle risorse idriche, le seguenti riflessioni di carattere politico.

La prima riflessione riguarda la "natura" di questi servizi pubblici locali, in particolare quelli concernenti le risorse idriche, che si ritiene debbano essere **esclusi dalla tipologia dei servizi pubblici locali di rilevanza economica**.

L'ordinamento europeo riconosce infatti l'autonomia locale in materia di servizi pubblici e la normativa europea prevale su quella nazionale dei singoli Stati membri dell'Unione.

In pratica, le amministrazioni locali possono decidere di gestire direttamente il servizio (tramite ente pubblico o società "in house"), mantenendo cioè la gestione interamente in mani pubbliche. Una recente sentenza del Consiglio di Stato (10 settembre 2010) ha riconosciuto che *"la scelta delle modalità di erogazione e del regime giuridico, al quale le varie attività sono sottoposte, dipende, in definitiva, più da valutazioni politiche che dai caratteri intrinseci dei servizi"*.

In sostanza, anche alla luce della normativa europea e all'interpretazione data dalla nostra Corte Costituzionale, non è individuabile, in senso puramente oggettivo e astratto, la categoria dei servizi di interesse economico generale, e in quanto tali assoggettati alle regole della concorrenza e del mercato, ma va tenuto conto delle *"peculiarità del caso concreto, quali la struttura del servizio, le concrete modalità del suo espletamento, i suoi specifici connotati economico-organizzativi, la natura del soggetto chiamato ad espletarlo, la disciplina normativa del servizio"*.

È palese che sia il Decreto Ronchi che la L.R. 26/2003 si pongono in contrasto con i sopramenzionati principi della disciplina comunitaria.

Se la Lombardia vuole essere il modello più avanzato di Federalismo e quindi di valorizzazione delle autonomie locali, allora è necessario che per coerenza questo principio sia praticato a partire dalla difesa delle competenze delle Regioni e dei Comuni, a stabilire le modalità di governo e di gestione dei servizi pubblici locali, fondamentali per la vita dei cittadini.

Non sussistendo, sulla base delle indicazioni suesposte, obblighi o vincoli comunitari e, anzi, essendo riconosciuta *"l'autonomia delle amministrazioni locali"*, le Regioni possono assumersi la responsabilità politica di definire e ri-classificare i servizi locali legati ad acqua, rifiuti e trasporti regionali, come **"servizi di interesse pubblico generale a valenza regionale"** e di identificare modalità più organiche di gestione di questi servizi sul territorio regionale.

Stante la necessità di ridefinire i contenuti della L.R. 26/2003 e quindi le modalità di gestione, la Regione Lombardia si trova nelle condizioni ottimali per poter varare una nuova legge regionale che, analogamente a provvedimenti già adottati da alcune Regioni, come ad esempio Puglia, dichiari il servizio idrico integrato come **"servizio privo di rilevanza economica"**, sottraendolo quindi al regime della concorrenza e all'obbligo dell'affidamento tramite gara e pertanto rivendicare la competenza esclusiva delle regioni (art. 117 della Costituzione) a gestire le risorse idriche a livello di bacino idrico regionale, con meccanismi che garantiscano la partecipazione sociale.

La seconda riflessione concerne la "dimensione gestionale" di questi servizi.

Per le loro caratteristiche i servizi pubblici locali sono orientati a garantire l'accesso a tutti i cittadini a servizi di base, attraverso un servizio di buona qualità e un sistema tariffario equo.

In funzione di queste caratteristiche di universalità, si rende necessaria una gestione strutturata su una dimensione territoriale, che garantisca la copertura dei costi.

Rispetto a questa opzione si ritiene opportuno che nel Consiglio Regionale della Lombardia si possa aprire un dibattito per verificare se la dimensione gestionale amministrativa finora adottata, che ha portato alla costituzione di ambiti territoriali gestionali (ATO) su base provinciale, corrisponda alla dimensione ottimale a garantire servizi di buona qualità a costi contenuti per i cittadini, ma soprattutto di promuovere un governo della risorsa orientata alla sostenibilità ambientale.

Le competenze conferite alle Regioni e la salvaguardia delle autonomie locali, consentono di poter assumere orientamenti di questo tipo.

La proposta che desideriamo avanzare è la seguente:

- **prendere in considerazione ed approfondire un modello di riorganizzazione del servizio idrico come “servizio di interesse pubblico generale a valenza regionale”, attraverso la valorizzazione dei bacini idrografici esistenti nella Regione Lombardia in una logica di governo complessivo della risorsa;**
- **attivare, in ottemperanza alla Direttiva quadro 2000 UE, un modello di gestione totalmente pubblico dei servizi pubblici locali, sulla base dei Consorzi di bacino, improntato a criteri di solidarietà e di sussidiarietà.**

La terza riflessione chiama in causa la coerenza della politica a livello di riduzione dei costi e soprattutto dei principi alla base del Federalismo.

Alla luce delle norme e dei contenuti dei vari decreti delegati finora approvati e dalle norme relative alle manovre di finanza, e da ultimo gli orientamenti in tema di competenze degli enti locali contenuti nel disegno di legge sul Federalismo in discussione in Parlamento, emerge con chiarezza che vengono eliminati tutti i principi dell'autonomia istituzionale degli enti locali, contenuti nella Carta delle autonomie locali e previsti dalla nostra Costituzione.

I Comuni, rispetto alla gestione dei servizi pubblici locali, si vedono annullate tutte le competenze ed ogni possibilità di gestione diretta dei beni comuni.

C'è da chiedersi quale modello di Federalismo si intende mettere in pratica se:

- scompaiono le funzioni primarie di gestione diretta di servizi di base e di prossimità come l'acqua e il governo del territorio;
- non si tengono in considerazione l'autonomia riconosciuta dal Consiglio di Stato rispetto alla natura di questi servizi di base (ricordiamo il pronunciamento della Corte: *“la scelta delle modalità di erogazione e del regime giuridico, al quale le varie attività sono sottoposte, dipende, in definitiva, più da valutazioni politiche che dai caratteri intrinseci dei servizi”*).

Le nostre proposte sul modello di Servizio idrico

Alla luce delle considerazioni politiche sopra riportate, che evidenziano la possibilità da parte della Regione Lombardia di:

- classificare i servizi idrici come servizi pubblici locali, privi di rilevanza economica;
- rilanciare le competenze della Regione e dei Comuni, rispetto alla possibilità di una gestione diretta dei servizi pubblici locali sulla base dei Consorzi di bacino;

con riferimento ai contenuti del PDL n. 57 al vaglio di codesta Commissione, ci permettiamo sottoporre **l'accoglimento dei seguenti emendamenti agli art. 47, 48 e 49, finalizzati ad evitare, attraverso l'approvazione del PDL 57, i seguenti effetti:**

- 1) l'espropriazione ai Comuni del ruolo decisionale in materia di servizi idrici;**
- 2) il rischio di privatizzazione della gestione dei servizi idrici.**

EMENDAMENTI AL PROGETTO DI LEGGE N. 0057

“Modifiche alla l.r. 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), in attuazione dell'art. 2, comma 186 bis, della Legge 23 dicembre 2009, n. 191”.

1) IL RUOLO DECISIONALE DEI COMUNI LOMBARDI NEL GOVERNO DEI SERVIZI IDRICI

Il PDL 57 lascia immutata la perimetrazione degli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) che l'attuale formulazione dell'art. 47 della L.R. 26/2003 così definisce: *“ambiti territoriali ottimali (ATO) corrispondenti ai confini amministrativi delle province lombarde e della città di Milano”*.

È palese che tale perimetrazione non corrisponde a quanto previsto dalla Legge n. 36/1994, poi ripresa nel D.Lgs. 152/2006, con cui gli ATO vengono definiti sulla base dei bacini idrografici.

Riguardo alle funzioni di governo del S.I.L., la nuova formulazione dell'art. 48 della L.R. 26/2003, così come proposto nel PDL 57, attribuirebbe alle sole province (fatta eccezione per l'ATO della città di Milano) le funzioni di governo dei servizi idrici a livello di singoli ATO.

Il nuovo comma 1bis, così come proposto dal PDL, relegherebbe i Comuni ad un ruolo accessorio all'interno del CdA dell'Ufficio d'ambito, che verrà costituito dalla sola amministrazione provinciale, che avrà quindi pieni poteri sulle decisioni (bilanci, affidamenti, tariffe, ecc.).

Infine la modifica del comma 3, così come proposta dal PDL, attribuirebbe ai Comuni, attraverso la Consulta dei comuni, solamente la presentazione di un parere, obbligatorio ma non vincolante, restrittivamente in materia di organizzazione del S.I.I. e di determinazione della tariffa.

Si rammenta che il comma 186 bis dell'art. 2 della legge 191/2009 (convertito con Legge 42/2010) si limita a definire la soppressione delle Autorità ATO, ma non indica nelle province i nuovi soggetti cui affidare le funzioni, contrariamente a quanto affermato dalla Giunta Regionale nella Relazione al PDL 57. È opportuno in questa sede sottolineare l'importanza del ruolo dei Comuni nel governo dei beni comuni e dei servizi pubblici locali: infatti solo le municipalità, più che le province, hanno una diretta conoscenza del territorio, degli impianti, delle reti, che costituiscono le dotazioni del S.I.I.

Alla luce delle considerazioni sopra riportate, gli emendamenti da noi proposti hanno pertanto l'intento, da una parte di ridefinire la perimetrazione degli ATO secondo i bacini idrografici, dall'altra di conservare il potere decisionale ai Comuni, aspetto quest'ultimo più volte rivendicato anche da ANCI Lombardia.

EMENDAMENTI: (in blu/nero le modifiche rispetto alla legge vigente o al PDL 57)

(Modifiche agli articoli 47 e 48 della l.r. 26/2003)

- il comma 1 dell'articolo 47 è sostituito dal seguente:

1. Il servizio idrico integrato, inteso quale insieme delle attività di captazione, adduzione e distribuzione di acqua a usi civili, fognatura e depurazione delle acque reflue, è organizzato sulla base di ambiti territoriali ottimali (ATO) corrispondenti ai **bacini idrografici**. Nel rispetto dei criteri di cui al titolo I, in merito all'efficacia, efficienza ed economicità del servizio, le Autorità d'ambito interessate possono tuttavia apportare modifiche alle delimitazioni degli ATO, dandone comunicazione alla Regione. La Giunta regionale stipula opportuni accordi con le regioni e le province autonome limitrofe, per l'organizzazione coordinata del servizio idrico integrato, che possono comprendere la costituzione di ambiti interregionali.

- il comma 1 dell'articolo 48 è sostituito dal seguente:

*"1. In attuazione dell'articolo 2, comma 186 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010), dal 1 gennaio 2011 le funzioni già esercitate dalle Autorità di ambito, come previste dall'articolo 148 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e dalla normativa regionale, sono attribuite, **per ciascun ATO, ai Comuni, riuniti in Consorzi di bacino, come definiti al successivo comma 1 bis**. A partire da tale data, **i Consorzi di bacino** subentrano in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, compresi i rapporti di lavoro in essere alla data del 30 settembre 2010, facenti capo alle Autorità di ambito di cui all'articolo 148 del d.lgs. 152/2006. Riguardo ai rapporti di lavoro di cui al precedente periodo, è garantita la salvaguardia delle condizioni contrattuali, collettive e individuali, in godimento.";*

- dopo il comma 1 dell'articolo 48 è inserito il seguente comma:

*"1 bis. In ragione del rilevante interesse pubblico all'organizzazione e attuazione del servizio idrico integrato e nel rispetto del principio di leale collaborazione, **i Consorzi di bacino, di seguito indicati quali enti responsabili degli ATO, sono costituiti, senza aggravio di costi per gli enti locali, in ciascun ATO, e sono dotati di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e contabile. L'ente responsabile dell'ATO prevede nel consiglio di amministrazione dei Consorzi di bacino una rappresentanza dei sindaci eletti nei comuni appartenenti all'ATO, facendo in modo che siano rappresentati i comuni con un numero di abitanti inferiore a 3.000, i comuni con un numero di abitanti compreso tra 3.000 e 15.000 e i comuni con un numero di abitanti superiore a 15.000. Il presidente, i consiglieri di amministrazione e i revisori dei conti dei Consorzi di bacino** svolgono la loro attività a titolo onorifico e gratuito."*

2) LA GESTIONE TOTALMENTE PUBBLICA DEI SERVIZI IDRICI IN LOMBARDIA

In base al PDL 57, la nuova formulazione dell'art. 49 della L.R. 26/2003 sulle modalità di affidamento del S.I.I. si limita ad applicare l'art. 23 bis della Legge n. 133/2008 e successive modificazioni. Il comma 2 dell'art. 23 bis prevede che il conferimento avvenga a favore di società individuate tramite gara europea o con affidamento a società miste pubblico-private. In entrambi i casi il rischio concreto è quello della consegna della gestione dei servizi idrici a società private che hanno l'unico interesse nel profitto a scapito della qualità del servizio erogato. Quasi sempre le gare vengono vinte da società private, spesso afferenti a grandi gruppi multinazionali stranieri, gli stessi che hanno contribuito al peggioramento del servizio da quando, in varie parti del Mondo e in Italia, sono subentrate alle precedenti gestioni pubbliche. Lo stesso rischio sussiste anche per le società miste, nelle quali al socio privato, altrettanto individuato tramite gara europea, viene conferita *"l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio"*, secondo la definizione dell'art. 23 bis.

I commi 3 e 4 dell'art. 23 bis relegano a livello residuale la possibilità di affidamento "in house" a società a capitale totalmente pubblico.

In Lombardia, dopo l'entrata in vigore dell'art. 23 bis, il processo di privatizzazione è già in corso, come nel caso dell'ATO di Mantova, dove è stata avviato il procedimento per la cessione ai privati del 40% della società pubblica Tea Acque.

È utile in questa sede ricordare che contro l'art. 23 bis sono stati presentati ricorsi alla Corte Costituzionale da parte di ben 6 Regioni; il pronunciamento della Consulta è previsto nelle prossime settimane.

Inoltre contro il medesimo art. 23 bis è stato proposto un **Referendum abrogativo** (www.acquabenecomune.org), che ha raccolto 1 milione e 400 mila firme a livello nazionale, di cui ben 237 mila in Lombardia; il voto del Referendum avverrà entro la primavera del 2011.

È pertanto assurdo legiferare in applicazione di una norma (l'art. 23 bis, appunto) che rischia di essere dichiarata incostituzionale tra poche settimane e contro la quale, in ogni caso, incombe il voto popolare nel Referendum abrogativo.

Si rammenta che proprio la Lombardia può vantare tra le migliori e più virtuose gestioni totalmente pubbliche, come ha attestato lo stesso Assessore regionale Raimondi in più occasioni.

Alla luce delle considerazioni sopra riportate, gli emendamenti da noi proposti hanno pertanto l'intento di eliminare ogni e qualsiasi riferimento all'art. 23 bis, e di permettere la gestione totalmente pubblica del S.I.I a livello di singoli ATO.

EMENDAMENTI: (in blu/nero le modifiche rispetto al PDL 57)

(Modifiche all'articolo 49 della l.r. 26/2003)

- l'articolo 49 è sostituito dal seguente:

" Art. 49".

(Organizzazione del servizio idrico integrato)

1. **I Consorzi di bacino** organizzano il servizio idrico integrato a livello di ATO nel rispetto del piano d'ambito e deliberano la forma di gestione fra quelle previste **dalla disciplina comunitaria per i servizi di interesse generale privi di rilevanza economica, ovvero affidando la gestione a soggetti di diritto pubblico, di proprietà degli enti locali ricadenti nel territorio compreso nell'ATO di appartenenza**. Il servizio è affidato ad un unico soggetto per ogni ATO e per un periodo non superiore a venti anni.

2. **Allo scopo di cui al comma 1**, gli enti locali possono costituire **una società di ambito** ai sensi dell'articolo **114**, del d.lgs. 267/2000, a condizione che questa sia unica per ciascun ATO e vi partecipino, direttamente o indirettamente, i comuni rappresentativi di almeno i due terzi del numero dei comuni dell'ambito.

3. Al fine di ottemperare nei termini all'obbligo di affidamento del servizio al gestore unico, l'ente responsabile dell'ATO, effettua:

- a) la ricognizione delle gestioni esistenti in ciascun ATO;
- b) l'individuazione delle gestioni esistenti **che sono salvaguardate in base al successivo comma 4**;
- c) la definizione dei criteri per il trasferimento dei beni e del personale delle gestioni esistenti.

4. **Sono salvaguardate, fino a scadenza naturale delle rispettive concessioni, le gestioni esistenti al 30.10.2010 che siano state affidate a società a capitale totalmente pubblico, secondo le modalità dell'affidamento "in house".**

In subordine a quanto sopra, qualora la Commissione non ritenga che sussistano le condizioni per accogliere gli emendamenti suesposti, il **Coordinamento Lombardo dei Comitati Acqua Pubblica chiede a codesta Commissione che venga sottoposta al voto del Consiglio Regionale la proposta di adottare una moratoria, cioè un provvedimento che proroghi di almeno un anno le competenze delle A.ATO rinviando pertanto la riorganizzazione degli ambiti territoriali**. La richiesta di moratoria si associa alla possibilità, da parte di questa Commissione in funzione delle sue competenze in tema di risorse idriche, di **avviare un confronto sulla natura (interesse generale o rilevanza economica) dei servizi pubblici locali e sui modelli di gestione pubblica** dei servizi idrici, cioè dei principi ricordati nella prima parte del presente documento. Questo livello di confronto, da associare ad un rinvio della messa in votazione della modifica alla L.R. 26/2003, potrebbe avvenire tramite la costituzione di un **Tavolo tecnico** che coinvolga organizzazioni della società civile portatori di queste istanze come il Contratto Mondiale sull'Acqua ed i Comitati acqua della Lombardia, nonché la segreteria Regionale dei sindacati.

Rimanendo a disposizione per ogni chiarimento, con l'occasione si porgono distinti saluti.

**Coordinamento Regionale Lombardo
dei Comitati Acqua Pubblica**

*Recapito: c/o Comitato Italiano Contratto Mondiale Acqua - Onlus
tel. 02 89072057 – fax. 02 89056946 – email segreteria@contrattoacqua.it*